

Civile Ord. Sez. 2 Num. 34021 Anno 2019
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 19/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso 22557-2015 proposto da:

MASSARI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio
dell'avvocato LEONARDO MUSA, che lo rappresenta e
difende;

- ricorrente -

contro

LEONE FIORELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
LIMA 31, presso lo studio dell'avv. Claudio URCIUOLI,
rappresentata e difesa dall'avv. DANILO D'ARPA;

- contoricorrente

avverso la sentenza n. 106/2015 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 17/09/2015;

2019
1724

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 02/07/2019 dal Consigliere GIUSEPPE
GRASSO.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned vertically on the right side of the page.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto che la vicenda, per quel che ancora residua di utilità, può riportarsi nei termini seguenti:

- la Corte d'appello di Lecce, confermò la sentenza di primo grado, la quale, risolto un contratto preliminare per colpa della promissaria acquirente Fiorella Leone, affermò il diritto del promittente alienante Tommaso Massari di trattenere l'importo di € 15.000,00, detratto dalla maggiore somma di € 60.000, già versata dalla Leone, a titolo di caparra, alla stipula del contratto;

- la Corte di Lecce rigettò la doglianza del Massari, il quale si doleva della riduzione della caparra, evidenziando che:

a) sulla base della volontà dei contraenti doveva ritenersi che con il contratto le parti si erano vincolate con reciproche caparre confirmatorie;

b) il giudice aveva il dovere d'ufficio di riportare ad equità la penale, cosa che era stata fatta congruamente dal Tribunale, essendo iniquo l'incameramento di 60.000 euro a fronte di un corrispettivo di 120.000 euro;

ritenuto che avverso la sentenza d'appello ricorre Tommaso Massari sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria;

Fiorella Leone, con il controricorso, in via preliminare eccepisce la nullità del ricorso per mancata sottoscrizione del procuratore nella copia notificata, nonché per mancanza della firma di autentica della procura, sempre nella detta copia;

considerato che l'eccezione preliminare non può trovare accoglimento, condividendo il Collegio il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la mancanza di sottoscrizione da parte del difensore in calce alla procura rilasciata dal rappresentato determina l'inammissibilità del ricorso stesso soltanto se la copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato (ex multis., Sez. 5, n. 1981/2018, Sez. 5, n. 5932/010, Sez. 1, n. 4548/011), circostanza che qui non ricorre,

dovendosi, inoltre, escludere che l'omissione di sottoscrizione del procuratore sulla copia dell'atto notificata sia foriera di sanzione processuale, ove l'originale depositato in cancelleria sia sottoscritto (in tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, ma il principio ha portata generale – cfr., Sez. 5, n. 12621/017, Sez. 6 n. 24461/014, Sez. 6, n. 10282/013 -);

considerato che il primo motivo, con il quale viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1371, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendosi che dal complessivo tenore del negozio emerge univocamente che le parti <<*abbiano voluto inserire nel contratto una caparra penitenziale con funzione riparatoria e risarcitoria, oltre che di forte dissuasione all'inadempimento e non già una clausola penale*>>, in disparte da ogni altra considerazione, è inammissibile per difetto di specificità, sotto il profilo dell'autosufficienza, poiché il contratto non è stato posto nella disponibilità della Corte;

considerato che il secondo motivo, con il quale viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1384_x cod. civ., nonché dell'art. 112_y cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non avere la sentenza gravata reputato necessaria una istanza di riduzione della Leone, accompagnata dall'allegazione delle circostanze che dimostravano la sproporzione, non coglie nel segno:

- quanto alla prospettata violazione dell'art. 112^{o.p.c.}, la censura è inammissibile, avendo la Corte d'appello esaminato e disatteso la doglianza (cfr. pag. 4);

- quanto alla prospettata violazione dell'art. 1384^{c.c.}, la censura è infondata_v, poiché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod. civ., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, salvo a precisare che l'esercizio di tale potere è subordinato

all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (ex multis Sez. L, Sentenza n. 24166 del 13/11/2006, Rv. 593503), materiale probatorio che qui era appunto in *actis*, avendo il Giudice reputato eccessivamente onerosa una penale corrispondente alla metà del corrispettivo;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12), applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, *ove dovuto*.

Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2019.

Il Presidente

(Maria Rosaria San Giorgio)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Ciardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 19 DIC. 2019